



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2012
(OR. en)**

10747/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0143 (COD)**

**PECHE 205
CODEC 1592**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 277 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 277 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2012
COM(2012) 277 final

2012/0143 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della
politica comune della pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, istituisce, per la zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri (acque territoriali), una deroga alla norma generale che conferisce ai pescherecci dell'Unione parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, stabilita al paragrafo 1 dello stesso articolo, autorizzando gli Stati membri a limitare a determinati pescherecci l'accesso a detta zona. Le restrizioni d'accesso hanno consentito di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale.

La deroga è in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012. L'articolo 6, paragrafo 2, della proposta relativa al nuovo regolamento sulla politica comune della pesca² prevede che sia mantenuto il regime d'accesso alla zona delle 12 miglia nautiche. Nel caso in cui la riforma della PCP non fosse conclusa entro la fine del 2012, per evitare interruzioni e consentire il proseguimento delle attività di pesca dopo il 1° gennaio 2013 è necessario prorogare temporaneamente la validità del regime di accesso alla zona delle 12 miglia nautiche fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità d'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri³. La relazione precisa che il regime d'accesso è molto stabile e che ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta riguarda una proroga a tempo determinato della validità di un regime di accesso vigente, attualmente previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La proroga del regime di accesso fino al 31 dicembre 2022 è prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della proposta relativa a un nuovo regolamento sulla politica comune della pesca, che ha formato oggetto della valutazione di impatto di cui al documento SEC(2011) 891. Non è stato quindi necessario consultare parti interessate né effettuare una nuova valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² COM(2011) 425.

³ COM(2011) 418.

L'azione principale consiste nell'evitare l'interruzione del regime di accesso specifico previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, nel caso in cui la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca non sia adottata e non entri in vigore entro il 31 dicembre 2012.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta prevede una proroga a tempo determinato della validità di una misura già contemplata nel regolamento (CE) n. 2371/2002; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁵, prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, autorizzando gli Stati membri a limitare a determinati pescherecci l'esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base.
- (3) In conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, il 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche⁶, dalla quale risulta che il regime d'accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002.
- (4) Le norme vigenti che limitano l'accesso alle risorse in tale zona hanno contribuito alla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁶ COM(2011) 418.

tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

- (5) La deroga è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e scade il 31 dicembre 2012. È necessario prorogarne la validità in attesa dell'adozione del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca⁷.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁷ COM(2011) 425.